

**ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
AGRIGENTO**

**DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Nr. 17 del 6/7/2022

Redatta su iniziativa: **DEL PRESIDENTE** **D'UFFICIO**

OGGETTO: Definizione componente fognaria e depurativa nella tariffa del SII - approvazione.

COGNOME E NOME	CARICA RICOPERTA		P/A
GUELI DOMENICO	PRESIDENTE		P
LA ROCCA MARGHERITA	VICE PRESIDENTE		P
MICCICHÉ FRANCESCO	CONSIGLIERE		A
CORBO VINCENZO	CONSIGLIERE		P
STEFANO CASTELLINO	CONSIGLIERE		P
CINA' MILKO	CONSIGLIERE		P

Si dà atto che partecipa ai lavori, senza diritto di voto, il Vicesindaco del Comune di Agrigento

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

la L.R. 11.08.2015 n. 19 "Disciplina in materia di risorse idriche", parzialmente in vigore a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 93 del 7.3/4.5.2017, ai sensi della quale in ognuno dei nove Ambiti Territoriali Ottimali, individuati dall'art.5 c.1, ai sensi dell' art. 3.1 è stata costituita una Assemblea Territoriale Idrica (di seguito ATI), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica (art. 3.2;)

il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale";

il D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, che ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) competenze in materia di servizi idrici, rinominandola Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), tra cui la competenza di definire il metodo tariffario del servizio idrico integrato, e la legge n. 205/2017, che ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, rinominandola Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

PREMESSO CHE

in data 12 aprile 2016 con deliberazione n. 1 è stato preso atto della costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento e dell'insediamento dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento;

in data 19 aprile 2016 con deliberazione n. 2 è stato approvato lo statuto dell'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento.

FATTO PRESENTE CHE

con L.R. n. 19 del 11.08.2015 "Disciplina in materia di risorse idriche", la Regione Siciliana ha legiferato in materia di organizzazione dei servizi idrici, a seguito della soppressione delle Autorità d'Ambito (di cui all'art. 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) imposta dalla normativa statale. La Consulta, con Sentenza n. 93/2017, ha censurato per illegittimità costituzionale alcuni articoli della legge regionale, preservandone tuttavia il riferimento normativo inerente all'assetto dei nuovi Enti di Governo d'Ambito, imperniati sulle Assemblee Territoriali idriche (ATI) avendo avuto cura di specificarne modalità per l'insediamento e per l'approvazione dello statuto (Circolare regionale esplicativa della L.R. 19/2015, prot. n. 1369/Gab del 7 marzo 2016);

l'Assemblea Territoriale Idrica AG9 di Agrigento, insediatasi giusta delibera n. 1 del 12.04.2016, esercita le funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito Territoriale e in data 25.01.2017, è stata avviata l'operatività funzionale (Circolare regionale n.7394 del 22.11.2016, atto di indirizzo);

tutti i 43 Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento hanno aderito all'EGA;

la gestione del servizio idrico integrato disciplinata dalla normativa statale di derivazione comunitaria è basata sul principio dell'unicità di gestione.

FATTO, ALTRESÌ, PRESENTE CHE

con atto notarile del 09.07.2021, Rep.7183 Racc.76, registrato in Agrigento il 13.07.2021, n.3830, è stata costituita l'Azienda Idrica Comuni Agrigentini "AICA" e, con successiva deliberazione n. 04 del 30/07/2021, l'ATI ha disposto l'affidamento del Servizio Idrico Integrato in favore della predetta Azienda, quale Gestore unico dell'ATO AG9 di Agrigento e ciò, in applicazione del combinato disposto dell'art. 149 bis e dell'art.172 comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. n.19/2015;

CONSIDERATO CHE

la Corte Costituzionale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 1 della legge n.36/1994, nel testo modificato dall'art. 28 della Legge n.179/2002, nella parte in cui era stato previsto che la quota di tariffa, riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione, è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi;

la Consulta con la Sentenza n.335 del 08.10.2008 ha dichiarato:

-l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 comma 1 della legge n.36/1994, nel testo modificato dall'art. 28 della Legge n.179/2002 nella parte in cui era stato previsto che la quota di tariffa, riferita al servizio di pubblica fognatura, è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi;

- l'illegittimità costituzionale dell'art. 155 comma 1 primo periodo, del decreto lgs. n.152/2006 nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, è dovuta dagli utenti anche nel caso manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi

DATO ATTO CHE

la Corte di Cassazione con sentenze del 18 aprile 2018 n.9500 , 7947 del 20 aprile e n.11270 del 12 giugno 2020, in aderenza alla sentenza n.335/2008 della Consulta, ha deciso che *"per effetto del d.lgs. 18 agosto 2000 n.258 art. 24 (...) si è passati all'applicazione della*

tariffa del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994 n.36, art. 13 e ss.” e che “la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è divenuta, appunto, una componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, configurato come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che, per quanto determinata dal nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell’utente, bensì nel contratto di utenza”.

PRESO ATTO CHE

con nota del 18.03.2022, prot.n. 17078, il Gestore del SII AICA ha chiesto all’ATI di istituire un tavolo tecnico per la definizione della componente fognatura e depurazione nella tariffa del S.I.I. che, costituitosi in data 25.03.2022 ha proseguito i lavori in data 27.06.2022;

a seguito della riunione definitiva del 04.07.2022, al fine di pervenire all’applicazione del canone di depurazione per le utenze afferenti agli impianti di depurazione e fognatura, le cui aree territoriali sono oggetto di procedura d’infrazione comunitaria, è stata presentata una simulazione del calcolo della tariffa per non depurati, che tiene conto esclusivamente dei costi reali sostenuti da AICA, con esclusione dei costi sostenuti dal Commissario Unico per la Depurazione.

RITENUTO di dover approvare la proposta e l’allegata simulazione

VISTO:

il D.lgs. 152/2006

la L.R. 19/2015;

lo statuto dell’ATI AG9;

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

che il presente atto non comporta impegni di spesa o diminuzione dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

di approvare la proposta di definizione della componente fognaria e depurativa nella tariffa del SII in conformità alle pronunce della Corte di Cassazione, da proporre per l’approvazione all’Assemblea dei Rappresentanti.

PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO
IL PRESIDENTE

Arch. Domenico Gueli



**ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
A G R I G E N T O**

OGGETTO: Definizione componente tariffaria e depurativa nella tariffa del SII - approvazione

Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni:

Parere in ordine alla: REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Aragona, li _____

Il Direttore Generale
Ing. Enzo Pietro Greco Lucchina

Parere espresso ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno N. FL 25/97

Parere in ordine alla: REGOLARITA' CONTABILE,

Attestante, altresì, se necessaria, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Aragona, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Salvatore Alesci